

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1988

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari» (1132)

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 2, 3
BUBBICO, sottosegretario di Stato per la difesa	3
GIACCHÈ (PCI)	2, 3
PARISI (DC), relatore alla Commissione	1, 2
POLI (DC)	2
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	3

I lavori hanno inizio alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari» (1132)

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PARISI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, nel confermare i termini della

relazione recentemente svolta, ribadisco che con il presente provvedimento si intende riconoscere la possibilità ai giovani universitari di chiedere il rinvio del servizio di leva fino a due anni oltre la durata del corso di laurea. Fermo restando che occorrerà tornare sicuramente sulla normativa concernente il servizio di leva, con il presente provvedimento ritengo che si possa sanare una situazione divenuta piuttosto delicata. D'altronde, lo stesso Ministro, in precedenti occasioni, ha già assunto l'impegno di presentare nel prossimo autunno diverse proposte riguardanti il servizio militare.

Quanto al fatto che l'altro ramo del Parlamento sta esaminando provvedimenti analoghi, pur auspicando un opportuno raccordo tra le due Commissioni, ritengo che si possa concludere positivamente, in questa sede, l'esame del disegno di legge nel testo formulato dal Governo, con l'impegno di procedere, in futuro, agli approfondimenti che si renderanno necessari.

GIACCHÈ. Signor Presidente, credo di aver ampiamente illustrato gli emendamenti che ho presentato; tuttavia, il relatore sembra non tener conto di quanto si è detto nella scorsa seduta.

Ho apportato lievi modifiche di carattere tecnico al testo degli emendamenti da me presentati nella scorsa seduta, pur lasciandone inalterato il contenuto. Se essi non dovessero essere accolti, dichiaro fin d'ora che, in via subordinata, chiederò che venga eliminato il carattere transitorio della norma, in modo che anche coloro che si iscriveranno in futuro all'università possano godere delle agevolazioni previste; proporrò altresì l'elevazione del limite dei due anni a tre anni.

In ogni caso, ritengo che il testo, se corretto con gli emendamenti illustrati, sia più lineare e renda più definito il quadro complessivo.

PARISI, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario ai due emendamenti presentati dal senatore Giacchè; soprattutto al primo, perchè introduce elementi di una tale complessità da rendere difficile l'interpretazione stessa della norma.

Circa la proposta di elevare a tre anni il termine previsto, mi rimetto al Governo.

POLI. Credo di comprendere esattamente quale sia stata la ragione che ha indotto il senatore Giacchè a presentare i due emendamenti. In fondo, è un discorso di pura matematica, perchè anche aggiungendo i tre anni al corso di laurea, non si raggiunge il limite massimo di età previsto per prestare il servizio militare di leva.

È proprio questo limite invalicabile che ritengo opportuno tener presente ai fini della stessa organizzazione militare. Infatti, la prestazione del servizio militare in età avanzata può comportare notevoli problemi di natura psico-fisica. Sono favorevole, pertanto, al testo del Governo.

Potrei concordare, invece, con il senatore Giacchè sull'opportunità di eliminare il carattere transitorio del provvedimento.

Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi di elevazione a tre anni del periodo, utile ai fini del rinvio del servizio militare, oltre la durata dei corsi di laurea, ritengo sia preferibile rimettersi al parere del Governo.

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Presso la Commissione difesa della Camera dei deputati è stato costituito un comitato ristretto che sta procedendo all'esame di alcune proposte del Governo tendenti ad un riordino della normativa in tema di rinvio del servizio di leva. Il Governo chiede, pertanto, alla Commissione che il testo del disegno di legge sia approvato nella sua formulazione originaria e senza alcuna modifica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, è elevato a due anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, può essere concesso il ritardo nella prestazione del servizio militare

di leva. Restano fermi i limiti massimi di età stabiliti dal primo comma del predetto articolo.

A questo articolo è stato presentato, dal senatore Giacchè, il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo medesimo:

«Art. 1.

1. Dopo il numero 1) dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, inserire i seguenti:

1-bis. Non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero degli anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purchè siano in regola con il numero di esami previsti al comma 3 del presente articolo;

1-ter. Abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore.

2. Al numero 4) dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o concorrano all'assegnazione di borse di studio per il dottorato di ricerca".».

STRIK LIEVERS. Dichiaro che voterò a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento del senatore Giacchè, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

È approvato.

GIACCHÈ. Il successivo emendamento è volto a ridurre ad uno il numero di esami da sostenere nell'anno da parte degli studenti lavoratori, ai fini di ottenere il rinvio. Preferisco, in ogni caso, ritirarlo.

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Già nella seduta precedente, ho ricordato alla Commissione la natura del provvedimento. L'ho ribadita anche questa mattina e, pertanto, a questo punto, visto l'esito della votazione, avvalendomi della facoltà riconosciuta al Governo dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento, chiedo che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Do atto al rappresentante del Governo della richiesta di rimessione all'Assemblea ed avverto che, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

I lavori terminano alle ore 12,50.